

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2630)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4448)*

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1967*

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee alla Amministrazione dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 170 milioni ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.